



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/07/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto e l'altro con delegazione di pagamento, stipulati rispettivamente in data 08/11/2007 (\*\*123) e 08/04/2008 (\*\*054), estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi del 02/12/2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.256,79, a titolo di "quota parte di commissioni e costi tutti non maturati";
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione fino al soddisfo;
- le spese legali ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, con riferimento ad entrambi i finanziamenti:

- l'intervenuto rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle somme di € 2.644,31, per il contratto n. \*\*123 ed € 486,59, per il contratto n. \*\*054, riconosciuti con rispettivi assegni vidimati, emessi il 29/07/2014 e versati in atti; precisa che tali rimborsi sono avvenuti a titolo di oneri assicurativi e commissioni finanziarie, detratte le competenze dell'agente, nonché gli importi riconosciuti in sede di estinzione dei finanziamenti (rispettivamente di € 120,96 ed € 30,26);
- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie corrisposte per l'attività di collocamento e promozione all'agente intervenuto in entrambi i finanziamenti (pari rispettivamente a € 1.800,00 ed € 624,00);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la genericità del richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11/09/2019; fa presente di aver sempre operato in piena conformità con la normativa italiana primaria e secondaria, vigente in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti, affermando che la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* trova la propria fonte nell'art. 125-sexies TUB e negli orientamenti forniti dalla Banca d'Italia, confermati dall'autorità giudiziaria e dall'ABF; ritiene quindi non corretta l'applicazione diretta della sentenza; inoltre, una tale applicazione "senza un previo adeguamento del quadro normativo", sarebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, "in grave pregiudizio della correttezza e della buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti" (cita, a sostegno, due precedenti del Tribunale di Napoli, sent. 2391 del 10 marzo 2020 e sent. 10489 del 22 novembre 2019);
- la non rimborsabilità delle spese legali, atteso il carattere seriale della controversia e la mancata prova dei pagamenti sostenuti.

Chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla



*retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, con riferimento all'importo complessivamente richiesto dal ricorrente per i due contratti, dal contenuto del ricorso si evince che egli ha preso in considerazione:

- *per il contratto n. \*\*\*123, le commissioni [intermediario] (lett. B del contratto, pari a € 5.283,79) e gli oneri assicurativi (pari a € 1.125,00);*
- *per il contratto n. \*\*\*054, le commissioni [intermediario] (lett. B del contratto, pari a € 1.980,16) e gli oneri assicurativi (pari a € 468,00).*

All'importo ottenuto applicando il criterio *pro rata temporis* a tali voci di costo egli ha poi decurtato i rimborsi effettuati dall'intermediario mediante due assegni, ritenendo che *“vi siano ulteriori ragioni di credito quantificati in € 1.256,79”*.

Nel merito, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le *“commissioni agente/mediatore”* previste nei due contratti di finanziamento, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche all'erogazione del prestito dettagliatamente descritte nella documentazione contrattuale versata in atti. Tale voce di costo, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 7389/2020).

Natura viceversa *recurring* hanno le *“commissioni dell'intermediario”*, al netto delle provvigioni agente, perché remunerative di attività eterogenee attinenti anche all'esecuzione ed alla durata del prestito e gli *“oneri assicurativi”* in quanto soggetti a maturazione nel tempo, con conseguente diritto del ricorrente alla retrocessione secondo il criterio *pro rata temporis*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inoltre, con riferimento al finanziamento n. \*\*\*123, risulta agli atti un rimborso di € 120,96 effettuato in sede di conteggio estintivo ed imputabile, sulla base di quanto affermato dall'intermediario, alle commissioni finanziarie, al netto della provvigione agente, nonché un ulteriore rimborso di € 2.644,01, effettuato con assegno emesso il 29/07/2014, a titolo di oneri assicurativi e commissioni finanziarie.

Con riferimento invece al finanziamento n. \*\*\*054, risulta agli atti un rimborso di € 30,26 effettuato in sede di conteggio estintivo ed imputabile, sulla base di quanto affermato dall'intermediario, alle commissioni finanziarie, al netto della provvigione agente, nonché un ulteriore rimborso di € 486,59, effettuato con assegno emesso il 29/07/2014, a titolo di oneri assicurativi e commissioni finanziarie.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo i prospetti che seguono:

### Finanziamento n. \*\*\*123:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,15%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,14%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione finanziaria* (recurring)	€ 3.483,79	€ 2.090,27	€ 1.328,71		€ 120,96	€ 1.969,31
<input type="radio"/>	commissione agente/medi (up front)	€ 1.800,00	€ 1.080,00	€ 686,51			€ 686,51
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.125,00	€ 675,00	€ 429,07			€ 675,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	rimborsi a mezzo assegno					€ 2.644,31	-€ 2.644,31
						<b>tot rimborsi ancora dovuti</b>	<b>€ 686,51</b>

### Finanziamento n. \*\*\*054:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	43
rate residue	17

TAN ▶	4,15%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	28,33%
- in proporzione alla quota	8,78%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione finanziaria* (recurring)	€ 1.356,16	€ 384,25	€ 119,00		€ 30,26	€ 353,99
<input type="radio"/>	commissione agente/medi (up front)	€ 624,00	€ 176,80	€ 54,76			€ 54,76
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 468,00	€ 132,60	€ 41,07			€ 132,60
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	rimborsi a mezzo assegno					€ 486,59	-€ 486,59
						<b>tot rimborsi ancora dovuti</b>	<b>€ 54,76</b>
						interessi legali	si

Per un totale rimborsabile al cliente di € 741,27, oltre interessi legali.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 741,27, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS